



Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

Approvato con decreto deliberativo del Presidente n. 118 del 29/10/2024

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Gruppo di lavoro

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 – Centrali di committenza

Art. 7 – Quota del 20 per cento

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

Art. 14 – Attività articolate e singole

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

Art. 17 – Modifica del gruppo di lavoro, riduzione incentivi in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione e orario di lavoro

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 – Informazione e confronto

Art. 20 – Entrata in vigore e norme transitorie

Art. 21 – Disposizioni finali

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
6. Nel caso di contratti misti di appalto, le quote di incentivazione vengono previste in base alle disposizioni applicabili all'appalto stesso (appalto di lavori, di servizi o di fornitura) secondo i principi stabiliti dall'art. 14 del Codice.
7. Annualmente la somma degli incentivi il cui impegno è previsto nello stesso anno, a cura dei dirigenti dei settori competenti, è stimata sulla base degli atti di programmazione dell'Ente e comunicata al settore risorse umane per l'inserimento nel fondo delle risorse decentrate. In corso d'anno, in relazione all'andamento dei lavori, acquisti e forniture, i predetti dirigenti comunicano eventuali scostamenti rilevanti di tale somma.
8. Con riferimento alle forme di partenariato pubblico privato e delle concessioni previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici e, in particolare, dal Libro IV del Codice, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario qualora non vi sia previsione di spesa nel bilancio dell'ente.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, quarto capoverso lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice di seguito riportate:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

3. In caso di modificazione, abrogazione o sostituzione dell'allegato I.10 del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dalle nuove disposizioni, come previsto dall'art. 45, comma 1, del Codice. Eventuali nuove attività incentivabili saranno ricondotte alle rispettive fasi indicate nella tabella di cui al successivo art. 10 ovvero alla fase della Programmazione, progettazione ed esecuzione.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. L'Ente individua con apposita determinazione del responsabile di settore, di concerto con il RUP, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, la determinazione indica i rispettivi tempi di esecuzione, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile di settore, di concerto con il RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo

provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere affidati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico acquisisce dagli interessati una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e procede alla verifica a campione della veridicità delle stesse ai sensi del vigente regolamento provinciale sui controlli delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

2. Nel caso di appalti su più annualità il limite va calcolato sull'incentivo relativo alle attività, o parti di esse, svolte sulla singola annualità per ciascun appalto, opportunamente rendicontate nelle apposite schede.

3. L'incentivo eccedente il limite di cui al comma 1 incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, il limite di cui al comma 1 è aumentato del 15 per cento.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi degli artt. 45 e 114, commi 7 e 8 del Codice e relativi allegati I.9 e II.14, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
- d) i contratti di cui all'art. 56 del Codice esclusi dall'applicazione del codice medesimo;
- e) i lavori in amministrazione diretta effettuati dalla Provincia con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio;
- f) i soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa dell'ente.

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 45, comma 2, ultimo periodo, di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In tal caso l'incentivazione di cui al presente regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta dalla Provincia ai sensi dell'art. 62 del Codice in funzione di centrale di committenza o di committenza ausiliaria su base convenzionale, i soggetti committenti dovranno

corrispondere ai dipendenti che svolgono le attività, in relazione alle funzioni tecniche svolte, l'incentivo nella misura non eccedente il 25% dell'incentivo previsto dall'art. 45, comma 2 del Codice.

2. L'incentivo è attribuito in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione siglata con il soggetto committente e comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice.

3. In caso di attività svolta da centrale di committenza a favore della Provincia o di adesione a convenzione attivata da centrale di committenza, ai dipendenti della centrale è attribuito un incentivo nella misura non eccedente il 25% dell'incentivo previsto dall'art. 45, comma 2 del Codice.

4. La quota è assegnata su richiesta della centrale di committenza in base alle attività incentivabili da essa svolte così come previste dal presente Regolamento.

5. La quota assegnata alla centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale della Provincia le cui funzioni sono state trasferite alla centrale stessa.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 5, del Codice la quota di cui all'art. 1, quarto comma, lett. b), è incrementata:

- a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, primo comma;
- b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a soggetti esterni all'ente.

2. Le risorse di cui all'art. 1, quarto comma, lett. b) sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'ente, con decreto deliberativo del Presidente della Provincia, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ai sensi dell'art 45 commi 6 e 7, del D.Lgs. 36/2023. Rientrano in questo ambito:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- d) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici funzionali all'innovazione.

3. Una parte delle risorse di cui al comma precedente è in ogni caso utilizzata, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'ente, per:

- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi e degli acquisti di cui al presente regolamento;
- b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione dell'importo dell'opera da realizzare:

Importo lavori posto a base delle procedure di affidamento	Percentuale (%)
da 40.000 fino a 750.000 euro	2%
da 750.000,01 fino a 1.500.000 euro	1,80%
da 1.500.000,01 fino a 5.000.000 euro	1,60%
da 5.000.000,01 fino a 25.000.000 euro	1,40%
Oltre 25.000.000 euro	1,20%

Art. 9 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. b) e c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13 del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle specificità e tipologia di attività da svolgere.

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO							
FASI	OPERE NUOVE	MAN. STRAORD.	MANUT. ORD.	ATTIVITA'	OPERE NUOVE	MAN. STRAORD.	MANUT. ORD.
RUP	12	12	12	RUP	12	12	12
PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	23	23	23	RPPE Responsabile Programmazione Progettazione e Esecuzione (1)	8	8	8
				Collaboratori RUP	15	15	15
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	3	3	3	Programmazione-Finanziamento	1,5	1,5	1,5
				pagamento	1,5	1,5	1,5
FASE PROGETTUALE	17	13	9	Redazione Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) (2)	3	2	1
				Redazione Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	7	5	4
				Redazione Progetto esecutivo (PE)	6	5	3
				Coordinatore Sicurezza in Progettazione	1	1	1
VERIFICA E VALIDAZIONE	3	3	3	Verifica	2	2	2
				Validazione	1	1	1
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	10	10	10	RPA Responsabile Fase di Affidamento (3)	2,5	2,5	2,5
				Collaboratori RPA (3)	7,5	7,5	7,5
FASE ESECUTIVA	24	28	32	Direzione Lavori	15	17	19
				Direzione Operativa (4)	3,5	4	4,5
				Assistenza al Cantiere (4)	3,5	4	4,5
				Coordinamento Sicurezza in Esecuzione	2	3	4
COLLAUDO/CRE	8	8	8	Collaudo Tecnico-funzionale	3	3	3
				Collaudo Tecnico Amministrativo	5	5	5
	100	100	100		100	100	100
			(1)	se non nominato % da assegnare al RUP			
			(2)	se non nominato % da ricondurre al PFTE			
			(3)	se non nominato % da ricondurre al RUP o collaboratori			
			(4)	se non nominato % da assegnare al D.L.			

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, né con personale interno né con soggetti esterni, le relative percentuali di incentivazione non vengono previste nel quadro economico.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
da 40.000 fino a 750.000,00 euro	2%
da 750.000,01 fino a 5.000.000,00 euro	1,20%
da 5.000.000,01 fino a 10.000.000,00 euro	0,80%
oltre 10.000.000,00	0,50%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti nei casi previsti dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice in cui viene nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
RUP	15
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto /Relazione descrittiva	17
Predisposizione dei documenti di gara	12
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo. Collaboratori del DEC.	25
Verifica di conformità o Regolare esecuzione	8

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, né con personale interno né con soggetti esterni, le relative percentuali di incentivazione non vengono previste nel quadro economico.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione il dirigente responsabile tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità e l'economicità delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, nei casi in cui siano intervenuti il finanziamento e l'affidamento dell'opera, della fornitura o del servizio, purché la mancata esecuzione non sia ascrivibile alla responsabilità dei soggetti da incentivare.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), la figura principale indica al Dirigente il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività al fine di stabilire, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale può partecipare alla ripartizione dell'incentivo nei casi previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività e funzioni svolte.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 4, relativamente agli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente regolamento anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art. 17 – Modifica del gruppo di lavoro, riduzione incentivi in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione e orario di lavoro

1. Il Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi conferiti al gruppo di lavoro. Nel medesimo provvedimento viene determinato l'incentivo da corrispondere per le attività fino ad allora regolarmente svolte dai dipendenti medesimi.
2. In caso di accertato ritardo e/o incremento dei costi stabiliti non per cause esterne o legittime in quanto previste dal Codice, il Dirigente applicherà una riduzione della quota di incentivo spettante alle figure coinvolte nelle seguenti misure:

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

3. Le attività tecniche di cui all'art. 2 del presente regolamento devono essere eseguite durante il normale orario di lavoro. Le spese necessarie rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, con riferimento sia al consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia all'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
4. Il personale incaricato delle attività tecniche e quello che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico in orario straordinario esclusivamente in caso di necessità o urgenza, previa autorizzazione del dirigente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal dirigente competente che, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura.
2. La determinazione di liquidazione dell'incentivo potrà avvenire ad avvenuto affidamento relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione e affidamento e, successivamente, a conclusione di ogni singola fase del progetto (fase esecutiva, collaudo/CRE) ovvero a conclusione dello stesso in funzione della sua durata e complessità.
3. Per l'attività del RUP e per quella di collaborazione all'attività del RUP, la liquidazione dell'incentivo potrà essere effettuata per il 50% della quota al perfezionamento dell'affidamento e per il restante 50% all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se trattasi di

lavori e del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione se trattasi di forniture o servizi.

4. Ai fini della liquidazione il Dirigente predispone una scheda riepilogativa recante per ciascun dipendente assegnatario delle attività, quanto segue:

- attività assegnata;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- eventuali riduzioni in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione;
- indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

5. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il vigente contratto collettivo decentrato integrativo della Provincia di Ferrara (CCDI) disciplina il rapporto tra compensi di produttività ed incentivi per funzioni tecniche

6. Gli atti di liquidazione e le schede sono trasmesse al settore risorse umane per gli adempimenti di natura retributiva.

Art. 19 – Informazione e confronto

1. Il settore risorse umane, con cadenza annuale, fornisce informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento in forma aggregata o anonima come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 358 del 18/7/2013.

Art. 20 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento pubblicate e alle lettere di invito inviate a partire dal 1 luglio 2023.

2. Il previgente Regolamento, recante *“Norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”*, approvato con Decreto del Presidente n. 148 del 29/12/2017 e modificato con successivo Decreto n. 74 del 07/08/2020 continua ad applicarsi:

- a) alle procedure di affidamento pubblicate e alle lettere di invito inviate dalla Provincia prima del 1 luglio 2023 ed i cui contratti sono ancora in corso di esecuzione;
- b) ai contratti della Provincia in adesione alle convenzioni messe a disposizione dalle centrali di committenza sottoposte al regime del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 in quanto pubblicate dalle centrali di committenza stesse prima del 1 luglio 2023;
- c) alle procedure di affidamento relative a opere finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei, pubblicate dalla Provincia anche dopo l'1 luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, in virtù del regime speciale transitorio introdotto dall'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 21– Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le norme del presente regolamento, nelle more del suo formale adeguamento, si intendono conseguentemente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti normativi sovraordinati.

3. Il presente regolamento viene pubblicato sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale della Provincia di Ferrara per quindici giorni consecutivi e, come previsto dall'articolo 12 comma 9 dello Statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.